

PROVINCIA DI CREMONA



COMUNE DI SONCINO

***“FONDAZIONE
RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE
DI SONCINO ONLUS”***

26029 SONCINO – CR – LARGO CAPRETTI N. 2

S T A T U T O

STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS”

CAPO I – COSTITUZIONE, SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita una fondazione di diritto privato sotto la denominazione "Fondazione RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE di SONCINO ONLUS", in breve "Fondazione R.S.A. di SONCINO ONLUS".

La Fondazione utilizza, in tali denominazioni ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione trae origine dalla trasformazione dell'I.P.A.B. "OPERA PIA CASA INDUSTRIA, RICOVERO E CRONICITA'" sorta dalla fusione dell'OPERA PIA CAPRETTI, eretta in Ente Morale con regio decreto del 4 agosto 1880, e dell'OPERA PIA CASA D'INDUSTRIA RICOVERO E CRONICITA', eretta in Ente Morale con regio decreto del 31 dicembre 1905.

La Fondazione ha sede legale in Soncino, Largo Capretti n. 2, e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Lo scopo della Fondazione è quello di garantire la necessaria assistenza a favore delle persone svantaggiate in quanto anziane, bisognose, portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.

La Fondazione svolge la propria attività nei seguenti settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza.

In particolare la Fondazione si propone di perseguire le proprie finalità istituendo, gestendo ed

erogando servizi sociali, assistenziali, socio-sanitari e sanitari a carattere domiciliare, territoriale, semi-residenziale, residenziale e ambulatoriale.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - Funzionamento

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di controllo.

Art. 4 - Attività strumentali

La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dall'inventario redatto in data 31/08/2003 e dalla perizia di stima asseverata redatta in data 22/09/2003 entrambi approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 18/10/2003 e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;
- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a

patrimonio.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

La dismissione dei beni immobili e dei beni mobili di valore storico artistico destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi di acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato rapportato ad attualità.

Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali sui beni destinati ai fini istituzionali devono essere approvati da almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione e devono essere inviati alla Regione.

La gestione del patrimonio è attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.

Art. 6 - Entrate

La Fondazione svolge la propria attività con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
- c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
- d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) eventuali rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- g) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale.

CAPO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti;
- il Direttore Generale

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri nominati con decreto del Sindaco del Comune di Soncino che indica anche il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento elegge tra i propri componenti, a voti segreti ed a maggioranza assoluta, il Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento ed i suoi membri possono essere riconfermati.

In ogni caso il Consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica del decreto di nomina del Sindaco.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venisse a mancare un consigliere, per decadenza o dimissione o per altra causa, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Soncino perché provveda alla sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui venisse a mancare il Presidente, la comunicazione di cui sopra viene effettuata dal Vicepresidente o, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Nel caso, invece, di dimissioni o decadenza di tutti i consiglieri, la medesima comunicazione viene effettuata dal Direttore Generale.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed un'idonea indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati e nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c, del D.Lgs. n. 460/97.

Art. 9 - Incompatibilità e Decadenza

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il personale dipendente della Fondazione;
- b) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.;
- c) il Sindaco e gli Assessori del Comune di Soncino.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità.

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Inoltre un membro del Consiglio decade dalla carica per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Per la sostituzione si provvede con le modalità indicate all'art. 8.

Art. 10 - Funzioni e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) nominare, fra i propri membri, il Vicepresidente nel corso della prima seduta di insediamento;
- b) nominare il Direttore Generale della Fondazione che funge anche da segretario, definire l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione ed il compenso;
- c) deliberare in materia di organizzazione e di personale;
- d) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la gestione;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività dell'ente;
- f) amministrare il patrimonio compresi l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;
- g) istituire servizi, approvare le convenzioni ad essi relative e la determinazione delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;
- h) modificare lo Statuto e provvedere alle delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- i) approvare regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Direttore alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Art. 11 - Norme di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del piano economico previsionale e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno due dei suoi membri ovvero il Revisore.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono consegnati a mano con firma per ricevuta oppure sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e del Revisore.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione, sentito previamente il parere del Consiglio Comunale di Soncino.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale redatto dal Direttore e firmato dal Presidente e dal Direttore stesso che partecipa alle sedute senza diritto di voto; in caso di assenza del Direttore la stesura del verbale e la registrazione delle deliberazioni adottate sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o ricusato.

Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta menzione nel verbale.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.

Il Presidente può essere revocato in base a documento scritto, motivato e proposto da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. Il documento deve essere messo all'ordine del giorno della prima seduta utile ed è approvato con il voto favorevole di quattro membri del Consiglio stesso.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i terzi.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non oltre trenta giorni dalla assunzione del provvedimento.

Art. 13 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14 - Revisore dei Conti

Il Revisore è nominato con decreto del Sindaco del Comune di Soncino tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

In caso di anticipata cessazione dalla carica del Revisore, il Sindaco del Comune di Soncino

provvede alla nomina del sostituto.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario secondo le tariffe professionali.

Art. 15 - Competenze del Revisore

Il Revisore deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

Il Revisore redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli può procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Art. 16 - Direttore Generale

L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Direttore Generale.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e il suo incarico dura cinque anni salvo revoca anticipata su proposta del Presidente e delibera del Consiglio a maggioranza assoluta. Può essere riconfermato.

Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo.

Al Direttore Generale compete:

- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, che a lui possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
- collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- collaborare alla predisposizione del bilancio consuntivo;
- curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere e curandone i verbali.

CAPO III – ALTRE NORME

Art. 17 - Esercizio e bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, con il parere favorevole del Revisore.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il piano economico previsionale di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione non può in alcun caso distribuire, anche in modo indiretto, o assegnare utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 18 - Estinzione

In caso di estinzione, il patrimonio, che residua dopo la liquidazione, è devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante nel medesimo settore di attività nel territorio del Comune di Soncino, ovvero a fini di pubblica utilità nel Comune di Soncino, sentito, in ogni caso, l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 19 - Disposizioni residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Art. 20 - Norma transitoria

In deroga all'art. 8, comma 4, il primo Consiglio di Amministrazione, nominato dopo la trasformazione dell'I.P.A.B. in Fondazione, dura in carica fino al 31 dicembre 2005.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presente Statuto viene approvato con apposita seduta svoltasi in Soncino (CR), presso la sede della “**FONDAZIONE RESIDENZA SANITARIO-ASSISTENZIALE DI SONCINO ONLUS**” di Largo Capretti al numero civico due in Soncino, l’anno 2003 addì diciotto del mese di ottobre.

IL PRESIDENTE F.to Antonella Masa

IL CONSIGLIERE F.to Aldo Bettini

IL CONSIGLIERE F.to Giacomina Cominetti

IL CONSIGLIERE F.to Alessandro Fornoni

IL CONSIGLIERE F.to Maria Carmela Nichetti

IL SEGRETARIO F.to Rino Ferri